

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

Il Presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Bagnolo di Po la materia relativa all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del. D. Lgs. n. 507/1993, il Comune Di Bagnolo di Po la cui popolazione residente al 31/12/1992 è di n. 1477 abitanti, rientra nella V^a classe impositiva ed applicabile tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART.4 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. N. 507/1993 qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale.

In tale ultima ipotesi, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART.5 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, salvo deroghe o proroghe espressamente stabilite, dalla legge.

ART.6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed poteri, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del

Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

CAPO II°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.8 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell' imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale e colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre e solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.9 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui si è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.10 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere

applicare alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART.11 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART.12 - DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.13 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera £. 3.000.000.

ART.14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio

comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinarsi con autonomo provvedimento preventivo ferma restando l'applicabilità della T.O.S.A.P.

ART.15 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data, in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

ART.16 – PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dei successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa di £. 1.600.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di £. 16.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV° del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART.17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art, ultimo comma, del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o le sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3.000 : £. 144.000
- b) autoveicoli con portata inf. a Kg. 3.000 : £ 96.000
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie £ 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui ai precedenti ultimi due commi non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 18 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £. 4.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 19 - PUBBLICITA' VIARIA

Per la pubblicità effettuate con striscioni od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £. 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a ml. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di £. 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £. 48.000.

Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £. 12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di edifici scolastici e di edifici adibiti al culto durante le ore di lezione o di funzioni.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ART, 20 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 21 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Per le esenzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

ART. 22 - CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413, contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate ed, in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di

notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'Ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, nn. 2 e 3, del C.P.C. nel termine di giorni 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero e anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, od in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere, per gravi motivi, l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di giorni 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministero.

ART. 23 - RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di giorni 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo e duello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del

Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3 comma 3°, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Bagnolo di Po è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti.

ART. 26 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 27 - MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione di cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati, è di £. 2.000 per i primi 10 giorni e di £. 600 per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento. Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 29 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento Europeo, elezioni regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 31 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico debitamente vidimato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune od il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, e sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche Affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune od il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso od indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio.

ART. 32 - AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ogni commissione.

ART. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24 del presente regolamento.

ART. 34 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Entro il 30 giugno 1995, il Responsabile del servizio di cui all'art.11 del D. L.g.s. 15/11/1993, n. 507, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 3°, del citato Decreto il "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI".

CAPO IV°

IMPIANTISTICA

ART. 35 - OGGETTO

Il presente Capo disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

ART. 36 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, il Comune di Bagnolo di Po prevede le sotto indicate tipologie degli impianti pubblicitari:

- a) impianti a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- b) impianti a margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana;
- c) impianti su pali posti sui marciapiedi contenenti indicazioni direzionali.

ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, di un'attività commerciale o professionale od artistica che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

s'intendono tali le scritte od i simboli od altri impianti a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

ART. 38 - CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione sono:

A) COLORE

Il colore non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

B) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su disposizione del Comune, venire rimosse.

C) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ad alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati, in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiedi, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a ml. 2,50 dal piano stradale.

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiedi dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiedi stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a ml. 2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro, potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di ml. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ART. 39 - CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di Servizi o di attività.

B) secondo la collocazione

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati che possono essere mono o bifacciali.

ART. 40 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli standardi ed impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma, debbano essere impiegati materiali duraturi; in particolare, sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela del Piano Regolatore Generale.

ART. 41 - NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ

Fermo restando i diritti e le competenze dell' A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di ml. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico o turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S. fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo la strade od in vista di esse, non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di ml. 3,00 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di ml. 200 prima dei segnali stradali e di ml. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello, non dovrà essere inferiore a ml. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi, comunque, eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ART. 42 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza

della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale. In conseguenza, la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 49, del presente Regolamento valuterà le proposte di nuovi insediamenti pubblicitari con particolare considerazione agli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 43 e 44.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale e periferia.

ART. 43 - EDIFICI MONUMENTALI

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave ed archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive, quindi, di motivi ornamentali e che non costituiscano componenti di elementi architettoniche caratterizzanti l'edificio stesso;

c) con lo stesso carattere di eccezionalità, eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi, potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

d) parimenti potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio compreso tra le persiane ed il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati od all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con le caratteristiche dell'edificio;

f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto se esistenti;

g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

ART. 44 - ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE

A) INSEGNE

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne frontali devono di norma essere frontali;
- b) le insegne frontali collocate sopra il vano od i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti, potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché all'idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
- g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 43;
- h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le Insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo od altro materiale che copra od alteri le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. È vietata l'installazione di quadri luminosi.

C) TENDE PUBBLICITARIE

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono, inoltre, essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

ART. 45 - CENTRO COMMERCIALE E PERIFERIA

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni

tipo.

L' inserimento di detti mezzi può essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno ml. 20 l'uno dall'altro.

ART. 46, - AUTORIZZAZIONI

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di avere ottenuta la prescritta autorizzazione da parte del Comune.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso per l'esposizione di pubblicità a mezzo striscioni, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte o targhe apposte sui veicoli in genere.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale, dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno, altresì, osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 47 - DOCUMENTAZIONE

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e, per le insegne luminose, lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi, comunque, in osservanza delle vigenti norme C.E.I.(Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda

costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione per la pubblicità ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o, comunque, della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, del colore delle varie parti e per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

ART. 48 - RIMBORSO SPESE

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £. 50.000 (cinquantamila).

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con delibera della Giunta Comunale.

ART. 49 - CAMMISSIONE PER LA PUBBLICITA'

Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie, è subordinato al parere della Commissione per le pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

a) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Presidente

b) dal Responsabile di Ragioneria - Vice Presidente

c) dal Vigile Urbano - Componente

d) dal Funzionario responsabile del servizio – Componente.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal Funzionario responsabile del servizio o da altro dipendente che redigerà apposito verbale.

Per l'esame delle pratiche più importanti la Commissione potrà invitare, per pareri tecnici, informative od altro rappresentanti di altri Enti Uffici Pubblici o comunque, persone particolarmente competenti in relazione alle materie in esame.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia Comunale.

ART. 50 - TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della

domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e, nello stesso tempo, sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a presentare ulteriore documentazione.

ART. 51 - ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno esaminate e verranno, quindi, archiviate.

Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e se richiesti dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Art. 52 – POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sia in occasione dell'installazione di un nuovo impianto che della modifica di uno esistente, sia per la rimozione definitiva dell'impianto e la rimessa in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, a cura e spese dell'interessato dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario eliminato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 58 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati, che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera e considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario e espressamente obbligato senza eccezioni o limitazioni di sorta, a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti s'intendono, altresì, responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 53 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie s'intendono rilasciate a condizione che il richiedente s'impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere tutti quei lavori che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi secondo le necessità suggerite

dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere, in qualsiasi momento, l'esecuzione delle modifiche e spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza gli utenti abbiano diritto a compensi od indennità di sorta.

ART. 54 - ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa; qualora egli non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 58 del presente Regolamento.

ART. 55 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati, dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO V° - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 56 - SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva od infedele dichiarazione di cui all'art. 12, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, e dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata od il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 57 - INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per

ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 58 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I° della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune od il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nello stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione indicata nel medesimo atto.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993, il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempre che i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 639 /1972, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto Decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel

presente Regolamento.

ART, 60 - DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto che, con decorrenza 1° gennaio 1994, è abrogato il D.P.R. N. 639/1972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/3/1959, n. 132 e nell'art. 10 della legge 5/12/1986, n. 856.

ART. 61. - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7/08/1990 n. 241 , affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 62 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno della suddetta pubblicazione, le modifiche s'intendono tacitamente accettate.

ART. 63 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 44 in data 28/11/1994